



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

## Ripartizione 5

### ORDINANZA N° 11 /GENERALE

Prot. N. 2637 \ 2018 del 19/01/2018

Oggetto: DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE ALL'APERTO NEI PRESSI DALLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA "BIANCHERI"

#### IL SINDACO

**Rilevato** che una cittadina ventimigliese risulta affetta da carenza congenita dell'enzima GLUCOSO 6 - FOSFATO DEIDROGENASI (G6PD) che determina la malattia comunemente denominata "favismo";

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 284 del 15.12.2011 prot. 30695/2011, relativa alla stessa carenza congenita;

**Richiamate** le note del Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL. n° 1 Imperiese Prot. n° 003391 del 24/01/2002, nonché la nota di detto Dipartimento prot. n. 49524 del 29/10/2001 e la nota 126851 del 16/03/2009, con le quali si specifica che il solo contatto con fave e/o pollini può causare gravi crisi emolitiche, tali da mettere seriamente in pericolo la vita dei soggetti affetti da questa malattia;

**Considerato** che dette relazioni mediche invitano ad emettere ordinanza di divieto di coltivazione di fave all'aperto anche per gli anni successivi, salvo cambiamenti riguardanti l'abitazione dei soggetti affetti;

**Rilevato** che la coltura di fave in prossimità dei luoghi frequentati dalla giovane cittadina sopraindicata, costituisce potenziale pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze gravi per la sua salute;

**Ritenuto** che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi e di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica sebbene di un numero limitato di soggetti, costituisce interesse generale da garantire;

**Ritenuto** di dover intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della qualità di vita dei soggetti interessati;

**Visto** l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n° 833;

**Vista** la L.R. 29.06.1981, n° 23, e nello specifico l'art. 5;

**Visto** il D.L.gs. 18.08.2000 n° 267;

#### ORDINA

- 1) il divieto assoluto di coltivazione di fave all'aperto, per quanto scritto in premessa, nei rispettivi raggi territoriali di 100 (cento) metri lineari, dalla scuola frequentata dalla giovane cittadina dianzi citata:  
- **Scuola per Media di via Roma "Biancheri"**
- 2) che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato per tutta la durata di coltivazione di dette fave, al fine di evitare la diffusione di pollini al momento della fioritura.
- 3) che i proprietari dei fondi che si trovino nei raggi territoriali meglio specificati, rispetto ai luoghi abitualmente frequentati dal soggetto di cui si intende tutelare l'incolumità, eliminino del tutto la coltura delle fave, qualora sia stata eseguita, o le coltivino entro apposite serre accuratamente chiuse ad ogni singolo lato, in modo da impedire nel modo più assoluto la dispersione dei pollini.

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

AVVERSO

il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale nanti il *Tribunale Regionale della Liguria* entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o ancora ricorso straordinario al *Capo dello Stato* entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla notifica.

DISPONE

copia della presente ordinanza è trasmessa a mezzo posta elettronica all'istituto comprensivo "Biancheri" e si richiede l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nelle strutture destinate alle Pubbliche Affissioni posizionate nelle zone interessate, presso la scuola e gli immobili vicini, e che la Polizia Locale ne provveda con tempestiva verifica circa il rispetto, segnalando eventuali inadempienze onde procedere d'ufficio a tutela della salute pubblica.

Ventimiglia, 19/01/2018

**Il Sindaco**

*Enrico Ioculano / INFOCERT SPA*

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581  
Sito Internet: [WWW.comune.ventimiglia.it](http://WWW.comune.ventimiglia.it) – E-Mail Certificata: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it)  
P. IVA / C.F. : 00247210081